

Codice A1817B

D.D. 21 maggio 2025, n. 1016

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.83/2025 per lavori di sistemazione idrogeologica del Torrente Acqualba a valle della SP n.46 nel Comune di Cesara (VB) - II lotto. Richiedente: Comune di Cesara



ATTO DD 1016/A1817B/2025

DEL 21/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.83/2025 per lavori di sistemazione idrogeologica del Torrente Acqualba a valle della SP n.46 nel Comune di Cesara (VB) - II lotto. Richiedente: Comune di Cesara

Con nota prot.11805/A1817B del 19/03/2025 il Comune di Cesara ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 per lavori di sistemazione idrogeologica del Torrente Acqualba - II lotto.

L'intervento sul torrente Acqualba ha l'obiettivo di incrementare la sezione di deflusso del corso d'acqua e di controllare i fenomeni di erosione spondale.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Massimo Francisco e del Geol. Corrado Caselli, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi sul Torrente Acqualba:

- taglio manutentivo della vegetazione presente in alveo e sulle sponde;
- demolizione e rimozione di scogliera esistente in sponda sinistra (sezz. 15-16);
- realizzazione di nuova difesa spondale con massi di cava, per uno sviluppo di circa 115 m in sponda destra, tra le sezioni 9 e 15;
- prolungamento della difesa spondale in sponda sinistra, in corrispondenza della sez.16 per uno sviluppo di circa 33 m, con massi di cava;
- realizzazione di soglia di fondo alveo tra le sezioni 10 e 15;
- movimentazione di materiale dall'alveo a rimbottimento delle opere spondali.

Il Comune di Cesara, con deliberazione della Giunta Comunale n.19 in data 18/03/2025, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi in oggetto.

Con nota ns prot.14154 del 02/04/2025 è stata richiesta una modifica al progetto.

Con DGC n.27 del 15/05/2025 il Comune di Cesara ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come modificato a seguito delle modifiche apportate.

A seguito di sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, come integrati con pec ns prot.22768 del 19/05/2025 e ns prot. 23092 del 20/05/2025, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Acqualba.

Tutto ciò premesso,
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008;
- DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- art. 59 della LR 44/00;
- LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- Regolamento regionale n.10/R del 16/12/2022;
- LR 37/2006 e smi;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cesara ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files degli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente controfirmati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- gli interventi devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, fatto salvo quanto prescritto nel punto precedente;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere trattato secondo quanto previsto nella Relazione tecnico-illustrativa, mentre quello proveniente da eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo pec o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in

relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il referente

Ing. Massimo DI BARI

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'